

Commissione di vigilanza LIA
Via Zorzi 36, CP 1066, CH-6500 Bellinzona

www.albo-lia.ch
info@albo-lia.ch
T 091 820 01 50
F 091 820 01 59

IDI CHE-286.538.375

Commissione di vigilanza LIA, CP 1066, CH-6500 Bellinzona

Egregio signor
Andrea Genola
Andrea.genola@bluewin.ch

Spett.
Rete Ticino
info@reteticino.ch

Bellinzona, 18.01.2017

Legge sulle imprese artigianali (LIA)

Egredi signor Genola, Egredi signori

Ci permettiamo prendere contatto per fornirvi alcuni spunti di riflessione in merito alla Legge sulle imprese artigianali (LIA), entrata in vigore in Ticino il 1 febbraio 2016.

Innanzitutto ci preme sottolineare che rispettiamo assolutamente il diritto di lanciare una petizione contro tale dispositivo e che non ci permettiamo in alcun modo contestarlo.

L'implementazione della LIA è affidata alla Commissione di vigilanza nominata dal Consiglio di Stato, presieduta dal sottoscritto Renzo Ambrosetti. La gestione dell'amministrazione e dell'Albo è affidata all'ufficio diretto dalla sottoscritta, Cristina Bordoli Poggi.

Considerando come sui media siano apparse più volte informazioni quantomeno poco precise, che il grande pubblico ha fatto proprie senza approfondire i reali dettagli nella base legale in vigore, ci preme chiarire quanto segue in relazione ai presupposti sulla cui base è stata lanciata la petizione in oggetto, presupposti che non riflettono quanto contenuto nel dispositivo legale né la prassi adottata dalla Commissione di vigilanza.

"Alle imprese estere è illegale chiedere i diplomi"

I requisiti di ammissione all'Albo sono i seguenti:

- AFC nella professione oggetto della richiesta di iscrizione, seguito da 3 anni di pratica professionale comprovata nel medesimo settore.
- In alternativa, in mancanza del titolo di studio, 5 anni di pratica professionale comprovata nel settore, in Svizzera.
- In caso tali prove non fossero sufficienti, il richiedente può essere sottoposto a una verifica tecnica.

Deve essere quindi fornita copia del diploma (se esistente) e comprovata l'esperienza professionale richiesta. Questi requisiti devono essere ottemperati da tutti i richiedenti attivi sul territorio cantonale nei settori professionali assoggettati alla LIA, indipendentemente dalla sede dell'impresa, sia essa in Svizzera o all'estero, o dalla forma giuridica dell'impresa (padroncini/indipendenti, che corrispondono alle ditte individuali, ma anche le imprese con personalità giuridica propria come le Sagl, le SA e le corrispondenti forme societarie esistenti all'estero, si veda l'art. 2 LIA).

Probabilmente il malinteso inerente i diplomi concerne il fatto che non è il nostro ufficio a poter rilasciare una eventuale equipollenza di un diploma estero, procedura riservata alle competenti istanze federali. La procedura di riconoscimento dei diplomi si applica in casi particolari, per le professioni regolamentate nell'apposita ordinanza federale. Sino ad oggi in ambito LIA tale caso non si è presentato.

“Le ditte svizzero tedesche non pagano la tassa”

L'art. 11, cpv 2bis del Regolamento LIA recita:

^{2bis}Rimangono riservati i disposti della legge federale sul mercato interno (LMI) del 6 ottobre 1995. In particolare è possibile prescindere dal prelievo delle tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7 della legge.

Con riferimento all'articolo del Regolamento LIA sopra riportato, vi informiamo che la Commissione di vigilanza si attiene strettamente a tale dispositivo che prevede la possibilità di non prelevare la tassa di iscrizione solo a determinate condizioni, ossia se la ditta richiedente l'iscrizione all'Albo LIA è già iscritta a un dispositivo simile nel suo cantone d'origine, iscrizione per cui ha dovuto comprovare requisiti simili a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo LIA e (di regola) ha già dovuto pagare una tassa per tale iscrizione. In tal caso vale il riconoscimento reciproco e fa stato il dispositivo più restrittivo. In tutti gli altri casi, ove non esiste un dispositivo simile nel cantone d'origine, viene applicato il dispositivo LIA in quanto più restrittivo e quindi la tassa di iscrizione all'Albo LIA viene fatturata. Le imprese con sede fuori cantone (e quelle estere) devono sempre ottemperare ai medesimi requisiti a cui sottostanno le imprese locali, citati al punto precedente.

“Chi fa lavorare i non iscritti non sono multabili”

Interpretiamo questa affermazione nel senso che i committenti non sono soggetti a multa in caso affidassero dei lavori a delle imprese non iscritte all'Albo.

Precisiamo che per quanto riguarda le commesse pubbliche l'art. 34 del Regolamento LCPubb esige che l'impresa sia iscritta all'Albo nelle categorie professionali per cui questo esiste. Inoltre, come da art. 11, cpv 3 della LIA, in caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Tra le misure provvisoriale, sottolineiamo che la Commissione di vigilanza ha la possibilità di ordinare il fermo lavori sul cantiere (dispositivo già peraltro applicato recentemente), misura assolutamente incisiva e dalle conseguenze importanti per il committente, che deve chiarire la propria posizione e se del caso mettersi in regola per ottenere la revoca del fermo lavori.

“La LIA è un costo e un peso burocratico che andrà aumentando”

In relazione alla modifica della tassa di iscrizione ci permettiamo ricordare che questa è stata ridotta da CHF 2'000.- per la prima iscrizione a CHF 600.-, riducendo in modo importante il costo a carico dell'impresa.

Inoltre, la modifica dell'art. 39a del Regolamento LCPubb intervenuta lo scorso anno recita:

¹Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.

Ciò significa che è stato introdotto un coordinamento tra i due enti con conseguente riduzione del carico burocratico per le imprese offerenti in ambito di commesse pubbliche, che non dovranno più presentare gli stessi documenti a due enti diversi. Ci sembra quindi siano stati fatti degli importanti passi nella direzione auspicata, ossia di ridurre il carico burocratico e contenere il costo per le imprese.

Siamo profondamente convinti che la LIA potrà esplicare gli effetti auspicati e raggiungere gli obiettivi solo se le viene concesso tempo sufficiente per la sua completa implementazione. Una volta superata la fase della prima iscrizione, è importante poter condurre la fase della vigilanza, avere sul terreno gli ispettori per i controlli sui cantieri, coordinare gli interventi con gli altri enti preposti, per moltiplicare gli sforzi e gli effetti nella lotta agli abusi e agli episodi di malaedilizia che hanno purtroppo segnato il recente passato nel nostro cantone. Anche in questo ambito possiamo segnalare che sono già stati effettuati circa un centinaio di controlli, molti di questi controlli congiunti dei vari enti preposti che, salvo pochissime eccezioni, hanno portato anche in ambito LIA all'emissione di sanzioni.

Sospendere a breve questo dispositivo significherebbe non concedere nemmeno l'opportunità di valutarne concretamente gli effetti, di analizzare i risultati e riflettere su eventuali correttivi. Troppo facile allora affermare che l'idea era sbagliata, senza applicare e analizzare davvero tutte le possibilità offerte dal dispositivo.

Speriamo vivamente di avere fugato alcuni dubbi e chiarito la prassi adottata dalla Commissione di vigilanza nell'implementazione della LIA. Restiamo inoltre volentieri a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento qualora lo riteneste utile.

Vogliate gradire nel frattempo i nostri più cordiali saluti.

Commissione di vigilanza LIA

Renzo Ambrosetti
Presidente

Cristina Bordoli Poggi
Direttrice